

Roberta PRAMPOLINI e Daniela RAIMONDI, *Friendly Landscape. La costruzione sociale del paesaggio*, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 163, ill., bibl. (collana «Il Paesaggio»).

Il volume di Roberta Prampolini e Daniela Raimondi si colloca all'interno di un dibattito politico e sociale sul significato attribuito al paesaggio del tutto centrale nella contemporaneità e che coinvolge molto da vicino la geografia italiana ed europea al pari delle altre scienze sociali. Questa centralità della tematica si sostanzia nel fatto che il paesaggio non rappresenta più un oggetto, una cosa, né un fine in sé, ma assume la funzione essenziale di strumento che si esprime nel suo *status* di «mediatore». In questa direzione, il paesaggio mette in comunicazione da un lato ciò che si osserva con le dinamiche che lo hanno prodotto, e dall'altro, configurandosi quale prodotto dello sguardo, è capace di costruire e operare una sintesi tra i diversi punti di vista.

Il lavoro si compone di due parti. La prima, dal titolo *Paesaggio e partecipazione*, si concentra sulla complessità del paesaggio, sulla normativa a esso riferita, sulle declinazioni della partecipazione e gli strumenti giuridici connessi, sulle dimensioni sociali della *governance* paesistica. La seconda, dal titolo *Dalla teoria all'esperienza*, affronta nel vuoto normativo nazionale, i due casi che istituzionalizzano i livelli di partecipazione dei cittadini alle scelte paesistiche e territoriali: la legge della Regione Toscana (n. 69 del 27 dicembre 2007) e la legge della Regione Emilia-Romagna (n. 3 del 4 febbraio 2010). Questa seconda parte del lavoro si sostanzia con le interviste ad Antonio Floridia, responsabile del settore politiche per la partecipazione della Regione Toscana, e a Luigi Benedetti, direttore generale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e tecnico di garanzia della Regione stessa.

Il nucleo centrale del lavoro prende le mosse dalla significativa apertura operata nel preambolo della Convenzione Europea del Paesaggio che non assegna al paesaggio un valore d'uso o un valore di scambio, ma un vero e proprio valore fruitivo di natura pubblica. Se in questo senso il preambolo della CEP ha contribuito a trasformare la parola stessa da periferica, e utilizzata da *élites* borghesi e intellettuali, a espressione popolare e centrale, a valore per tutti, dall'altro esso stesso sancisce la necessità di pensare al paesaggio come a un bene indipendente dal valore concretamente attribuitogli, categoria concettuale da ricono-

scere e tutelare giuridicamente in quanto tale. Per dirla con Claude Raffestin, al geogramma (il paesaggio appunto) si può assegnare un valore di natura fiduciaria che cristallizza i valori di un soggetto storico, produce una conoscenza su di esso, agisce da mezzo di tesaurizzazione e accumulazione da parte dei soggetti sociali. È su questa natura pubblica del paesaggio, sul suo riconoscimento quale bene comune, che il volume si sofferma più attentamente declinando tale attenzione ed esigenza su due pratiche chiave, a nostro modo di vedere, delle politiche territoriali contemporanee: la partecipazione e il conflitto.

La varietà delle esperienze partecipative ha portato negli ultimi anni a un'ampia gamma definitoria circa il senso da attribuire al termine, dalla predisposizione di progetti utili socialmente alla costruzione sociale del piano, a programmi di progettazione collettiva della città, consegnando di riflesso all'idea di «partecipazione» una certa aurea di incertezza e vaghezza. Sotto la parola partecipazione si celano così diversi gradi di coinvolgimento dei cittadini nella scelta delle opzioni possibili nei processi decisionali. Il termine viene utilizzato così indifferentemente sia che si operino delle vere e proprie costruzioni del consenso, sia che si attuino meccanismi di *governance* dal basso. In questo senso, le autrici, pur riconoscendo alla natura dell'azione partecipativa una natura di fatto autonoma rispetto a una produzione normativa *ad hoc*, si muovono in maniera chiara operando una scelta metodologico-politica: «nel presente lavoro [...] si intende focalizzare l'attenzione solo sulle procedure legate alle forme di partecipazione istituzionalizzata», e ancora «la presente trattazione opera nella profonda convinzione che solo una struttura normativa possa dare valore e *status* a coloro i quali si occupano, a diverso titolo, di processi inclusivi e partecipativi [...] crediamo inoltre che solo attraverso un riconoscimento formale delle pratiche partecipative si possa affermare che democrazia rappresentativa e democrazia deliberativa non costituiscano necessariamente condizioni di contrapposizione e antagonismo, ma, al contrario, possano incarnare un momento di lavoro in accordo» (p. 45). In questa direzione, l'opzione di collocarsi sulla scia dell'approccio adottato dal legislatore in Toscana circa la distinzione tra democrazia partecipativa e democrazia deliberativa porta a escludere dall'analisi «le attività più o meno recenti del movimento NoTav» (p. 114) e, più ampiamente, un approccio come quello territoriali-

sta, cui si dà tuttavia ampio spazio, in quanto «esprime chiaramente una tensione che potremmo definire "utopica" con tutte le valenze che una tale oggettivazione può richiamare» (p. 120).

Le leggi della Toscana e dell'Emilia-Romagna partono tuttavia da due presupposti diversi. Nel primo caso, si tratta di una norma che fa riferimento a un modello di tipo deliberativo. In questo modello, la partecipazione non viene imposta e la legge non prescrive modalità e tecniche per l'attivazione di pratiche per il suo svolgimento, ma mette a disposizione risorse a soggetti sociali e governi locali che desiderano misurarsi con la costruzione di processi decisionali innovativi (p. 76). Nel corso dei tre anni di applicazione della legge sono stati finanziati in questa direzione novanta progetti. I riferimenti al modello teorico della democrazia partecipativa sono contenuti nel meccanismo di valutazione di un'Autorità indipendente eletta dal Consiglio Regionale che agisce su due livelli. Da un lato certifica l'esistenza dei requisiti per l'ammissione dei progetti partecipativi al sostegno regionale e dall'altro ha la possibilità di svolgere un ruolo attivo di consulenza e di assistenza, proponendo modifiche o integrazioni al progetto originario. Nel secondo caso (legge dell'Emilia-Romagna), la normativa sulla partecipazione si armonizza con l'impianto normativo regionale esistente (p. 78). Si tratta di un modello di tipo rappresentativo che prevede l'incardinamento negli istituti tipici della democrazia rappresentativa, come ad esempio *referendum*, leggi di iniziativa popolare eccetera. In questo caso, appare evidente l'intenzione di legittimare totalmente lo strumento della partecipazione come prassi istituzionale normale e consueta. I vantaggi di questo approccio sono in realtà molteplici, basti pensare alle garanzie fornite circa la possibilità di prosecuzione delle esperienze progettuali al di là della buona o cattiva volontà del singolo amministratore, oppure alla presenza di un quadro regolamentativo chiaro e preciso, o ancora all'obbligo che di fatto la legge impone di tenere un doppio binario, quello della comunicazione pubblica e quello elettorale, una per i cittadini e una per gli addetti ai lavori.

Sia nel caso della Toscana sia in quello dell'Emilia-Romagna si forniscono esempi concreti sul territorio. In particolare, per la Toscana sono descritte quattro esperienze partecipative (pp. 93-103). Di particolare interesse, soprattutto in relazione alla conflittualità «turistica», il caso dell'ipotesi di sviluppo del borgo di Castelfalfi legato al progetto di *resort* della multinazionale tede-

sca Touristik Union International. Per l'Emilia-Romagna le ulteriori quattro esperienze presentate sono *in itinere* (pp. 103-111). Si tratta in particolare dell'esperienza su tre quartieri di Bologna, della rigenerazione urbana a Faenza attraverso una proposta di modulazione del sistema di *welfare* locale, della redazione del documento preliminare del piano strutturale di Nonantola e infine del progetto di «ricucitura» urbana e sociale tra le frazioni e il centro abitato principale.

La crescente domanda di partecipazione nei processi decisionali legata in modo particolare alle configurazioni territoriali ci appare direttamente proporzionale alla crisi della rappresentanza politica e delle forme tradizionali di mediazione sociale. Il mutamento del ruolo dello Stato, e delle istituzioni pubbliche in generale, nella regolazione dei rapporti tra economia e società relativizza ruoli e funzioni attribuite allo Stato che, pur continuando a svolgere un ruolo centrale, attua una delega crescente di ruoli e funzioni che si collocano ai livelli superiori e inferiori. Questo meccanismo di cessione di potere testimonia non certo un «declino dello Stato» quanto un mutamento delle sue condizioni sia interne sia esterne. È in questo quadro che si posizionano, a nostro avviso, le esigenze partecipative perlomeno nel nostro Paese dove – seppur come indicato nel testo (p. 41) si può far risalire agli anni Sessanta e Settanta l'idea di un'integrazione delle politiche urbane con i meccanismi di «pseudo partecipazione» (paradigma manipolativo e consultivo) – è solamente a partire dagli anni Novanta che si pone al centro delle pratiche e delle riflessioni sui territori il tema della delega della responsabilità e dell'esercizio del controllo da parte dei cittadini. La Convenzione, proprio come strumento di attivazione di processi di *governance* territoriale e di partecipazione *bottom-up*, offre la possibilità di rispondere ai meccanismi di trasformazione dei territori attraverso la chiave del paesaggio inteso qui anche come chiave del possibile intervento della popolazione al fine di costruire un atteggiamento responsabile e competente, attraverso quella che viene definita appunto come consapevolezza condivisa.

Un libro utile insomma a chi voglia approfondire, su casi concreti, il tema «paesaggio e partecipazione» da declinare, in termini di pratiche e di programmi di ricerca, anche in chiave geografica.

*Marco Maggioli*